Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080 09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/32000 - Fax 32666 Sito internet, www.comune.scanodimontiferro.or.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. 36/2023

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 05/03/2024

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023

Art. 1 – Oggetto dei controlli

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Formano oggetto di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del D.Lgs n° 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale – ove previsti – di cui all'art. 100 del D.Lgs n° 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiori a € 40.000,00.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del presente regolamento tutti i RUP che effettuano procedure d'appalto.

Art. 3 – Modalità per effettuare i controlli a campione

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Resta Ferma la possibilità del RUP di richiede, ove lo ritenga necessario anche la compilazione del DGUE, che resta obbligatorio per le procedure sopra €. 40.000,00.

L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario oltre a verifica a campione con le modalità indicate di seguito.

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n° 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuate nella percentuale del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da questa Stazione Appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- Entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- Entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12);

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Responsabile di servizio competente, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023

diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alle determinazioni del Responsabile del Servizio competente di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposite verbale. L'ufficio preposto all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli, è l'ufficio che ha disposto l'affidamento.

I singoli responsabili di servizio trasmettono a mezzo di nota protocollo al Responsabile Anticorruzione della Stazione Appaltante (RASA), i verbali di sorteggio entro 10 gg dagli stessi, ed altresì i risultati delle verifiche entro 10 giorni dal termine delle stesse.

Art. 4 – Esiti della verifica

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato in contradditorio con gli operatori economici dichiarati.

Sarà cura dell'Ufficio di volta in volta preposto ai controlli inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competente, designato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n° 36/2023 nell'ambito del singolo procedimento.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissione di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n° 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs n° 36/2023: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitive, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 secondo il quale "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n° 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n° 30.06.2023, n° 196, Regolamento (UE) 2016/679).

Art. 6 – Fase transitoria

Nella fase di prima applicazione per l'anno 2023 di quanto previsto dal presente atto procedurale, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n° 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 affidate a partire dal 01/07/2023.

Relativamente alle procedure affidate nel primo semestre 2023, nel qual caso non siano già state effettuate le relative verifiche di legge, il sorteggio dovrà essere effettuato entro il 31/07/2024.

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023

Il presente regolamento ha effetto pertanto dall'entrata in vigore del Codice 36/2023.

Art. 7 - Applicazione, entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento ha effetto pertanto dall'entrata in vigore del Codice 36/2023

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.